



**TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2024**

Oggi 27/01/2026 alle ore 9.18 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:

- Per parte attrice l'avv. in sost. dell'avv. ;
- Per parte convenuta l'avv. in sost. dell'Avv. ;

L'avv. discute la causa riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione ed all'allegata produzione documentale nonché alle successive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. ed insiste, pertanto, in tutte le domande, deduzioni, eccezioni ed istanze - anche istruttorie - formulate e sollevate con le precedenti difese, nonché nei verbali di udienza e/o note di trattazione scritta, da considerarsi tutti parte integrante del presente verbale di udienza. La difesa egli attori, dichiarando di non accettare alcun contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e/o domande, istanze e produzione documentale spiegate ex adverso, in via istruttoria, insiste nell'ammissione della CTU contabile come articolata nell'atto introduttivo e reiterata nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e non ammessa; nel merito insiste nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione.

L'avv. si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi e alle note di trattazione e ai verbali di udienza e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove. In relazione alle richieste istruttorie di controparte l'avv. rileva l'inammissibilità delle stesse in quanto attinenti al merito e/o comunque l'inammissibilità delle stesse in quanto meramente esplorative e superflue, riportandosi a tutto quanto dedotto in atti e nei precedenti verbali. L'Avv. precisa le conclusioni come da memorie ex art. 171 ter n. 1 cpc

Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 27/01/2026 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. /2024, promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliati in , Via n. , presso lo studio dell'Avv. che li rappresenta e difende allegata all'atto di citazione;

ATTORI

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con la mandataria *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_2*), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in , Via n. , presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione nel sub-procedimento di opposizione all'esecuzione;

CONVENUTA

e

Controparte_3

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nella procedura R.G.E. n. /2021;

Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione all'esecuzione introdotto da *Pt_1* [...] e *Parte_2*, all'esito dell'ordinanza emessa in data 18.9.2024, con la quale il

GE ha rigettato l'istanza di sospensione dagli stessi formulata unitamente al ricorso in opposizione con il quale le parti hanno dedotto:

- l'illegittimità del pignoramento e della procedura esecutiva, giacché notificato e iscritto al ruolo - quando il bene immobile risultava sottoposto ad altra esecuzione forzata (n° 9/2017 rgei) che, pur sospesa, non era stata ancora dichiarata estinta (motivo da qualificarsi quale motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.);
- La nullità della procura conferita da *Controparte_1* a *Controparte_2* per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., nonché per la mancata iscrizione delle parti all'albo di cui all'art. 106 TUB e per l'effetto la mancanza del potere di iniziare e proseguire l'azione esecutiva (motivo da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- Il difetto di legittimazione attiva di *Controparte_1* e per essa della sua mandataria *Controparte_2* (già *CP_4* per la carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio non essendo stata fornita la prova della cessione del credito intimato nell'esecuzione (motivo da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- La nullità del contratto di cessione in blocco, giacché intervenuto quando la cessionaria non era ancora iscritta nell'elenco delle società veicolo di cui all'Art. 107 TUB (motivo da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- La nullità del contratto di mutuo e mancato esame di clausole abusive anche alla luce della qualifica di consumatore di parte opponente. In particolare, invalidità del mutuo in relazione alla clausola relativa agli interessi ancorata all'EURIBOR; mancata e/o errata indicazione ISC/TAEG; in ogni caso, differenza fra ISC/TAEG pubblicizzato, dichiarato nel contratto ed effettivamente pubblicizzato)

Per tali motivi gli opposenti hanno chiesto *"in via preliminare nel rito: - Dichiare l'illegittimità, la nullità e/o l'invalidità del pignoramento notificato in data 30/04/2021 ai Sig.ri *Parte_1* e *Pt_2* [...] e della conseguente procedura esecutiva n. /2021 r.g.e.i., in quanto avvenuta con riferimento a beni che erano sempre oggetto di pignoramento e di esecuzione forzata in ragione di altra procedura (la n° /2017 r.g.e.i.) che non era stata ancora dichiarata estinta e/o, comunque, assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno in ragione di ciò; - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e/o, in ogni caso, il difetto di rappresentanza e di valida procura e/o, comunque difetto di legittimazione attiva per la carenza di titolarità del rapporto dedotto, per nullità di contratto di cessione in blocco e/o, comunque per tutti i motivi di"*

cui al ricorso in opposizione – con particolare riferimento al capitolo I e II – e per tutti i motivi di cui in narrativa, con l'assunzione di ogni pronuncia e/o provvedimento ritenuto opportuno; - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del processo esecutivo n° /2021 r.g.e.i. Tribunale di Grosseto, - Accertare e dichiarare che il creditore Controparte_1 ha posto in essere tutta una serie di atti nell'ambito del processo esecutivo (e necessari per la permanenza di esso) a mezzo di fatto di una mandataria (Controparte_2 non autorizzata alle attività promosse, che quindi gli atti compiuti sono nulli e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del processo esecutivo n° /2021 r.g.e.i. Tribunale di Grosseto e/o, comunque, per ogni altra questione ritenuta di giustizia; - Accertare e dichiarare che il creditore Controparte_1 ha posto in essere tutta una serie di atti nell'ambito del processo esecutivo (e necessari per la permanenza di esso) a mezzo di fatto di una mandataria (Controparte_2 non autorizzata alle attività promosse, che quindi gli atti compiuti sono nulli e per l'effetto, poiché la procedura è attualmente sprovvista di un creditore procedere che dia impulso alla medesima, dichiarare l'estinzione della stessa; **Nel merito:** - Accertare che Controparte_1 per essa [...] CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi tutti di cui alla parte narrativa, non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata né a proseguire la procedura esecutiva n. /2021 r.g.e.i. Tribunale di Grosseto e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per tutte le ragioni esposte e/o, in ogni caso, emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di giustizia. - Dichiara la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti per tutti i motivi dedotti ed eccepiti nella parte narrativa del presente atto. - Dichiara che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido, nella misura che risulti dagli atti di causa od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. - Dichiara la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nel contratto stesso sopra richiamato. - Dichiara la nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni eventualmente prestate, dichiarando i fideiussori liberi da ogni obbligazione. - Dichiara comunque la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo – anche e soprattutto alla luce di quanto dedotto ed eccepito nel presente atto - e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla parte debitrice previa rideterminazione del piano di ammortamento e specificazione degli importi dovuti per le singole rate in ragione dell'accertamento dei rapporti di dare ed avere fra le parti. **In ogni caso:** - Dichiara l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata - in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli - e

quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del preceitto, del pignoramento e/o comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, dichiarando altresì l'estinzione della procedura esecutiva, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia; - Dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere oltre con l'esecuzione forzata per tutto quanto eccepito e dedotto con il presente atto, - Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno alla luce delle deduzioni, eccezione e questioni sollevate con il presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oneri ed accessori inclusi".

Si è costituita **Controparte_1** con la mandataria **Controparte_2** deducendo l'inammissibilità della spiegata opposizione e nel merito chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Con decreto del 13.3.2025 emesso ex art. 171 *bis* c.p.c. è stata dichiarata la contumacia di **[...]** **Controparte_3**.

All'udienza del 20.5.2025, rigettate le istanze istruttorie formulata da parte convenuta e disposto il mutamento del rito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 *sexies* e *terdecies* c.p.c.

La causa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., preciseate le conclusioni, viene oggi in decisione.

L'opposizione è in parte inammissibile e, per altra parte, infondata.

Giova, invero, premettere che l'esecuzione n. /2021 R.G.EI. è stata avviata da **Controparte_1** con la mandataria **Controparte_2** in forza del D.I. n. /2020 emesso dal Tribunale di Siena in data 28.2.2020 che ha ingiunto agli odierni opposenti il pagamento in favore della stessa **Controparte_1** ella somma di € 252.055,37 oltre interessi e spese.

Ciò detto l'opposizione è infondata quanto al motivo di opposizione all'esecuzione relativo alla nullità della procura conferita da **Controparte_1** **Controparte_2** per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., nonché per la mancata iscrizione delle parti all'albo di cui all'art. 106 TUB, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità dei residui motivi di opposizione giacché relativi a un titolo giudiziale, tra l'altro, oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a seguito di avviso emesso dal GE in forza dell'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n 9479/2023.

Ebbene, quanto all'eccezito difetto di rappresentanza deve rilevarsi che l'art. 1436 c.c., nel prescrivere che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma che possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto.

Nel caso di specie, **Controparte_1** ha rilasciato in data 30.11.2018 a **CP_4** che ha modificato la propria denominazione in **Controparte_2** (cfr. all.ti 3 e 4 della comparsa di costituzione), procura per compiere ogni attività necessaria per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, senza eccezioni o limitazioni di sorta.

Emerge, dunque, all'evidenza che il mandato è stato conferito anche in riferimento al credito vantato da **Controparte_1** ei confronti dell'odierno attore, oggetto di cessione in blocco di crediti.

Inoltre, parte opponente ha eccepito l'insussistenza di un'idonea procura, deducendo la mancata iscrizione della mandataria all'albo di cui all'Art. 106 TUB

Al riguardo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la rilevanza civilistica delle disposizioni contenute nell'art. 106 TUB, evidenziando che gli artt. 106 TUB e 2, comma 6 della L. n. 130/1999 *"non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla) e presidiati anche da norme penali; - conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata", sicché l'eventuale omissione di iscrizione nell'elenco sopra richiamato può assumere rilevanza eventualmente solo nei rapporti tra la società e l'autorità di vigilanza o sul piano penalistico"* (Cass. Civ. n. 7243/2024).

Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione.

L'opposizione è, invece, inammissibile quanto alle doglianze concretanti opposizione all'esecuzione avverso il titolo giudiziale intimato, nonché con riferimento al motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., giacché tardivamente proposto.

In particolare, quanto ai residui motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., gli opposenti lamentano la nullità del contratto di mutuo, sotteso alla richiesta di ingiunzione, sotto il profilo degli interessi, nonché di violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, peraltro, già fatti valere anche nel giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Siena (R.G. n. 2014/2024) - il cui vaglio deve ritenersi del tutto precluso nella presente sede di opposizione all'esecuzione.

Al riguardo, deve rilevarsi che qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione ad esecuzione - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero con il mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono - di vera e propria inesistenza della pronunzia (cfr. da ultimo Cass. n. 2785/2025 che ha ribadito che *"nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività"*).

Invero, il diritto fatto valere, rispetto al quale viene opposto il fatto modificativo o estintivo, trova titolo nel rapporto sostanziale oggetto del titolo giudiziale, sicché ogni fatto modificativo o estintivo ricade nel relativo accertamento, a meno che non si tratti di fatto modificativo o estintivo successivo alla formazione del titolo giudiziale, che è pertanto il solo fatto che può essere dedotto in sede di opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. n. 29786/2017).

Nel caso di specie, i motivi di opposizione in esame, compreso il motivo relativo al difetto di titolarità del credito in capo a *Controparte_1*, risultano relativi al rapporto sostanziale oggetto del titolo giudiziale, tra l'altro, *sub iudice*, e, pertanto, sono inammissibili.

Parimenti inammissibile è il motivo di opposizione relativo all'illegittimità del pignoramento notificato a iscritto al ruolo nonostante la pendenza di altra procedura esecutiva avente ad oggetto gli stessi beni, giacché, per espressa previsione dell'art 617 c.p.c., trattandosi di vizio relativo al *quomodo* dell'esecuzione, soggiace al termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che si desume viziato.

Tale motivo di opposizione è stato formulato con ricorso depositato in data 9.1.2024 e, dunque, ben oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Il termine di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. era, invero, iniziato a decorrere dal 28.4.2021, data di notifica dell'atto di pignoramento, venendo, dunque, a scadere il 18.5.2021.

Inoltre, al riguardo occorre evidenziare che la pendenza di altra procedura esecutiva non determina l'illegittimità della procedura di nuova iscrizione, in quanto la pendenza di più procedure sui medesimi beni determinerebbe l'attivazione di poteri officiosi volti alla riunione delle procedure, fattispecie non configurabile nel caso di specie poiché la procedura esecutiva n. R.G.EI. 9/2017 è stata dichiarata estinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del credito intimato nell'esecuzione n. /2021 R.G.EI. dal creditore opposto e dell'effettiva attività difensiva svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara inammissibile, per quanto di ragione, e per il resto rigetta, nel merito, l'opposizione;
- 2) condanna gli opposenti in solido al pagamento in favore di *Controparte_1* con la mandataria *Controparte_2* delle spese di lite che liquida in complessive € 11.900,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Grosseto, li 27/01/2026

Il Giudice

dott.ssa Cristina Nicolò